

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016
Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC
(documento del 31/03/2023)

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di

servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato il 31/10/2019 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come

“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*).

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;
- business plan

Per un approccio corretto all’individuazione di segnali di crisi aziendale, occorre preliminarmente ricordare la natura particolare della società.

Pasubio Tecnologia S.r.l si qualifica come una società Strumentale Pubblica interamente partecipata da enti pubblici, la cui attività consiste, essenzialmente, nel fornire servizi digitali agli enti soci.

In quanto tale, la società non si pone l’obiettivo di massimizzare il profitto, ma l’utilità ed il valore per i soci che sono anche gli utenti dei servizi.

Non esiste nei fatti un mercato competitivo di riferimento, se non la presenza di realtà similari operanti in altre provincie.

Per tale motivo non esiste un Benchmark di riferimento per confrontare gli indicatori economici, patrimoniali e finanziari.

Sotto l’aspetto economico la gestione operativa ha come obiettivo il mantenimento dell’equilibrio inteso come la congrua remunerazione dei fattori produttivi impiegati “escludendo” la remunerazione dell’equity.

Assumono di conseguenza scarsa rilevanza gli indicatori reddituali.

Obiettivo fondamentale della società è invece il mantenimento dell’equilibrio patrimoniale e finanziario della gestione per cui si è data maggiore importanza agli indicatori patrimoniali e finanziari.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare il capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

La società ha individuato i seguenti indicatori tra i più comunemente impiegati nella pratica aziendalistica, ritenuti significativi per monitorare l'andamento, economico, patrimoniale e finanziario.

I livelli di soglia degli indicatori vengono adottati conformemente alla migliore prassi come indicato nella tabella seguente.

	Anno n-2	Anno n-1	Anno corrente	
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria				Liquidità immediate + Liquidità differite - Passività correnti: il margine di tesoreria positivo è segno della sussistenza di condizioni di equilibrio monetario.
Margine di struttura				Patrimonio netto - Attivo fisso: mette in evidenza quanta parte delle immobilizzazioni è finanziata con il capitale proprio. Per avere una struttura patrimoniale solida tale indice deve essere positivo.
Indici				
Indice di liquidità				(Liquidità immediate + Liquidità differite)/Passivo corrente: misura la capacità dell'azienda di soddisfare i debiti a breve scadenza non tenendo conto delle risorse generate dal magazzino. L'impresa denota una struttura di liquidità soddisfacente se l'indice è > o uguale a 1.
Indice di disponibilità				(Liquidità immediate + Liquidità differite + Disponibilità)/Passività correnti: misura la capacità dell'impresa di soddisfare i debiti a breve attraverso disponibilità liquide o liquidabili entro l'esercizio considerando anche le risorse che derivano dal magazzino. Un valore dell'indice soddisfacente è compreso tra 1 e 2.
Indice di copertura delle immobilizzazioni				Patrimonio netto/Attivo fisso: indica in che misura le immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio. L'azienda

				ha una struttura finanziaria equilibrata quando le fonti di finanziamento a breve termine finanziano impieghi a breve termine e le fonti di finanziamento a lungo termine finanziano impieghi a lungo.
Indipendenza finanziaria				Patrimonio netto/Capitale investito: segnala la dipendenza dell'azienda da terze economie. Per le imprese industriali si può considerare buono un valore superiore allo 0,2.
Leverage				Mezzi di terzi/Patrimonio netto: denominato anche "tasso di rischio" esprime il peso dei debiti rispetto al capitale proprio su totale delle fonti alle quali l'impresa ha fatto ricorso. Fornisce un'attendibile stima del rischio per i creditori.
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (EBITDA)				È un indicatore dell'economicità operativa
Risultato operativo (EBIT)				
Indici				
Return on Equity (ROE)				Utile netto/Patrimoni netto: misura la redditività del capitale proprio. Si confronta con investimenti alternativi
Return on Investment (ROI)				Reddito operativo/Capitale investito: è l'indicatore di sintesi della redditività aziendale. Esprime la capacità dell'impresa di remunerare le risorse finanziarie impegnate nella gestione aziendale a prescindere dalla struttura finanziaria dell'impresa.
Return on sales (ROS)				Reddito operativo/Ricavi: esprime sinteticamente la redditività della gestione caratteristica.
Altri indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)				Ricavi/Capitale investito: misura la velocità con la quale il capitale investito in azienda si converte in ricavi
Indice di indebitamento netto				PFN/Capitale proprio: eccedenza di indebitamento netto in relazione alle fonti con vincolo di proprietà. Al crescere dell'indicatore peggiora, a parità di tutte le altre condizioni, la solidità aziendale.
Indice di copertura finanziaria degli investimenti				PFN/Capitale investito netto: Quota di finanziamento degli asset con indebitamento finanziario netto. L'indice può assumere un valore massimo pari ad 1, esprimendo il caso in cui il complesso degli investimenti effettuati dall'impresa è finanziato facendo ricorso al debito finanziario.
PFN/Ebitda				PFN/Ebitda: valutazione della sostenibilità del debito aziendale in base al cash flow

				loro prodotto dalla gestione. È importante che l'indicatore assuma valori contenuti in termini assoluti: in questo caso si metterebbe in evidenza una sostanziale capacità dell'azienda a sostenere il rimborso dei debiti finanziari indicati nella PFN
--	--	--	--	--

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

	Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	

2.3. Altri strumenti di valutazione.

La società ha adottato il business plan come strumento di valutazione prospettica.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4]. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a

decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo in data 31/10/2019, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2023, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

Pasubio Tecnologia S.r.l. è una Società Strumentale Pubblica, totalmente partecipata da 38 enti pubblici delle Province di Vicenza, Padova, e Verona. La società è stata costituita il 21/12/1993.

Il suo core business consiste nel fornire servizi digitali alla pubblica amministrazione: la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti ICT, la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto alla funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessari per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

In data 19/10/2022 l'Assemblea Straordinaria dei soci ha deliberato l'aumento del capitale sociale di euro 17.204,00 per portare il capitale dagli attuali euro 205.066,95 a euro 222.270,95, mediante sottoscrizione riservata a terzi e con rinuncia da parte degli attuali soci al diritto di opzione, di quote di nuova emissione con sovrapprezzo.

I soggetti riservatari dell'aumento avevano facoltà di sottoscrivere e versare il capitale entro 90 giorni dalla comunicazione di avvenuto aumento. In caso di sottoscrizione parziale il capitale veniva aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Gli enti che avevano manifestato l'interesse ad entrare nella compagine sociale erano 14. Alla data attuale non tutti gli enti hanno sottoscritto e versato l'aumento di capitale in quanto sono ancora in attesa dell'autorizzazione da parte della Corte dei Conti.

L'assetto proprietario della Società al 18/03/2023 è il Capitale sottoscritto sono i seguenti:

n.	Socio	Quota detenuta	% sul capitale
1	COMUNE DI SCHIO	57.083,44	26,77%
2	COMUNE DI VALDAGNO	34.409,43	16,14%
3	COMUNE DI THIENE	27.512,14	12,90%
4	COMUNE DI MALO	15.549,21	7,29%
5	COMUNE DI ISOLA VICENTINA	9.863,77	4,63%
6	COMUNE DI SANTORSO	6.937,54	3,25%
7	COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO	5.007,39	2,35%
8	COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO	4.298,33	2,02%
9	COMUNE DI TORREBELVICINO	4.294,33	2,01%
10	COMUNE DI VILLAVERLA	4.200,33	1,97%
11	PROVINCIA DI VICENZA	4.100,00	1,92%
12	COMUNE DI VICENZA	4.100,00	1,92%
13	COMUNE DI VELO D'ASTICO	3.197,25	1,50%
14	COMUNE DI MONTE DI MALO	3.004,23	1,41%
15	COMUNE DI CALTRANO	2.024,16	0,95%
16	COMUNE DI POSINA	1.888,15	0,89%
17	COMUNE DI TRISSINO	1.869,15	0,88%

1 8	COMUNE DI ZUGLIANO	1.869,15	0,88%
1 9	COMUNE DI ZANE'	1.869,15	0,88%
2 0	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO	1.869,15	0,88%
2 1	CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST VICENTINO	1.869,15	0,88%
2 2	CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE VALLE AGNO	1.869,15	0,88%
2 3	COMUNE DI RECOARO TERME	1.008,00	0,47%
2 4	COMUNE DI SAN BONIFACIO	1.008,00	0,47%
2 5	COMUNE DI SARCEDO	1.008,00	0,47%
2 6	COMUNE DI ROSA'	1.008,00	0,47%
2 7	COMUNE DI ORGIANO	1.008,00	0,47%
2 8	LA CASA CENTRO ASSISTENZA PER ANZIANI	1.008,00	0,47%
2 9	COMUNE DI SOSSANO	1.008,00	0,47%
3 0	CONSORZIO LE VALLI	1.008,00	0,47%
3 1	COMUNE DI FARA VICENTINO	1.008,00	0,47%
3 2	COMUNE DI SALCEDO	1.008,00	0,47%
3 3	CONSORZIO BIM BACCHIGLIONE	1.008,00	0,47%
3 4	COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO	1.008,00	0,47%
3 5	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	1.008,00	0,47%
3 6	COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO	963,33	0,45%
3 7	COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE	232,02	0,11%
3 8	COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE	215,00	0,10%
	TOTALE CAPITALE VERSATO	213.198,92	100,00%

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico nella persona dell' ing. Laura Locci, nominato con delibera assembleare in data 25/05/2023, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

4. REVISORE

La revisione è affidata al dott. Giacomo Apolloni nominato con delibera assembleare in data 25/05/2023 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

5. COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO.

È stato costituito il 14/12/2017. Il comitato è composto da tutti i soci ed è presieduto dal dott. Giancarlo Sandri.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO.

Il 31/01/2020 è stato approvato il “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e il 27/05/2020 è stato nominato l'Organismo di Vigilanza Monocratico nella persona del dott. Cristiano Eberle.

7. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2023 è la seguente:

NOME	QUALIFICA	Data assunzione	% part-time (attuale)	Data fine contratto
Bagattin Lisa	Impiegato tecnico	13/06/1994	75,00%	
Bicego Giorgio	Impiegato tecnico	06/08/2018		
Bicego Tommaso	Impiegato tecnico	25/07/2022		
Binotto Luciano	Impiegato tecnico	01/11/2000		
Boglia Luca	Impiegato tecnico	12/04/2022		
Boscari Emanuele	Impiegato tecnico	21/04/2022	10,00%	
Brazzale Dario	Impiegato tecnico	20/04/2022		
Cicchelero Katiuscia	Segretaria	22/01/2020	75,00%	
Conzato Marco	Impiegato tecnico	08/11/2021		
Dalla fina Simone	Impiegato tecnico	03/05/2010		
Dalle Molle Sebastiano	Impiegato tecnico	04/09/2023	62,50%	
Dal Molin Giada	Impiegato amministrativo	13/03/2023		
De Col Alessia	Impiegato tecnico	12/01/1999	75,00%	
Federle Nicola	Impiegato tecnico	01/02/2021		
Formilan Alan	Apprendista amministrativo	13/12/2021		30/06/2024
Giambusso	Impiegato tecnico	27/01/2023		

Alessia				
Giordani Andrea	Impiegato tecnico	28/08/2023		
Juncos Andrea Carolina	Impiegato tecnico	01/02/2023	77,50%	
Lodi Silvia	Impiegato amministrativo	16/03/2021		
Maestri Luigi Filippo	Impiegato tecnico	01/02/2021		
Manfrin Anna	Impiegato amministrativo	02/04/2002	92,50%	
Marioni Sabrina	Impiegato amministrativo	01/03/2005		
Meda Stefano	Impiegato tecnico	03/06/2019		
Michelazzo Luigi	Impiegato tecnico	15/09/2022		
Nicoli Marika	Impiegato tecnico	11/04/2022		
Novello Chiara	Impiegato tecnico	01/03/2002		
Ongaro Andrea	Impiegato tecnico	01/06/2005		
Priante Carlo	Impiegato tecnico	03/01/2019		
Protto Matteo	Impiegato tecnico	04/09/2023		
Putaggio Francesco	Impiegato tecnico	02/01/2023		
Zattara Sofia	Impiegato tecnico	12/06/2023		
Ziggiotti Nicola	Impiegato tecnico	25/05/2023	85,00%	

La Società ha provveduto – ai sensi dell’art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30/9/2017 e a trasmettere l’elenco del personale eccedente alla Regione.

8. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nel corso del 2023 l’attività aziendale, oltre alla gestione ordinaria dei servizi per gli enti soci, è stata caratterizzata da importanti attività straordinarie:

- PNRR

Il piano nazionale di ripresa e resilienza migrazione prevede importanti fondi per i comuni nell'ambito della digitalizzazione. Nel corso del 2022 è stato istituito un ufficio dedicato che accompagna gli enti nell'adesione ai bandi e nell'acquisizione dei servizi tramite la società. Attualmente sono 32 i comuni supportati con una attività che nel corso dell'anno non ha prodotto ricavi ma alcune rimanenze, ma che avrà un importante impatto nel corso del 2024, a meno di proroghe sul completamento dei singoli bandi.

- VIDEOSORVEGLIANZA

A giugno 2024 è prevista la tornata delle elezioni amministrative, ragion per cui vi è una importante spinta delle attuali Amministrazione al completamento delle progettualità previste per il loro mandato. Tra queste assume un significato particolare il tema della videosorveglianza che ha impegnato la società negli ultimi mesi del 2023 e il primo semestre 2024.

Nel corso del 2022 si è dato avvio ad un aumento di capitale riservato ai non soci che è ancora in corso di sottoscrizione. Questo da un lato esprime la crescente posizione di mercato della società nel territorio di riferimento e dall'altra è necessaria per poter aumentare il volume d'affari nel rispetto del vincolo 80/20 a favore dei soci di cui all'art. 20 del Dlgs. n. 175/16.

9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

9.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai due precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

9.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e due precedenti).

	2021	2022	2023	
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	- 240.140	- 189.708	- 71.914	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passività correnti: il margine di tesoreria positivo è

				segno della sussistenza di condizioni di equilibrio monetario. Deve essere almeno pari al Valore delle scorte
Margine di struttura	- 531.107	- 291.865	- 138.907	Patrimonio netto - Attivo fisso: mette in evidenza quanta parte delle immobilizzazioni è finanziata con il capitale proprio. Per avere una struttura patrimoniale solida tale indice deve essere positivo
Indici				
Indice di liquidità	0,76	0,79	0,92	(Liquidità immediate+Liquidità differite)/Passivo corrente: misura la capacità dell'azienda di soddisfare i debiti a breve scadenza non tenendo conto delle risorse generate dal magazzino. L'impresa denota una struttura di liquidità soddisfacente se l'indice è > o uguale a 1.
Indice di disponibilità	1,07	1,21	1,17	(Liquidità immediate + Liquidità differite + Disponibilità)/Passività correnti: misura la capacità dell'impresa di soddisfare i debiti a breve attraverso disponibilità liquide o liquidabili entro l'esercizio considerando anche le risorse che derivano dal magazzino. Un valore dell'indice soddisfacente è compreso tra 1 e 2.
Indice di copertura delle immobilizzazioni	0,59	0,75	0,87	Patrimonio netto/Attivo fisso: indica in che misura le immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio. L'azienda ha una struttura finanziaria equilibrata quando le fonti di finanziamento a breve termine finanziano impieghi a breve termine e le fonti di finanziamento a lungo finanziano impieghi a lungo.
Indipendenza finanziaria	0,32	0,38	0,43	Patrimonio netto/Capitale investito: segnala la dipendenza dell'azienda da terze economie. Per le imprese industriali si può considerare buono un valore superiore allo 0,2.
Leverage	2,14	1,62	1,33	Mezzi di terzi/Patrimonio netto: denominato anche "tasso di rischio" esprime il peso dei debiti rispetto al capitale proprio su totale delle fonti alle quali l'impresa a fatto ricorso. Fornisce un'attendibile stima del rischio per i creditori
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (EBITDA)	7,90%	9,76%	8,15%	E' un indicatore dell'economicità operativa
Risultato operativo (EBIT)	1,90%	3,12%	1,64%	
Indici				

Return on Equity (ROE)	4,71%	8,85%	5,57%	Utile netto/Patrimoni netto: misura la redditività del capitale proprio. Si confronta con investimenti alternativi
Return on Investment (ROI)	2,56%	5,06%	3,23%	Reddito operativo/Capitale investito: è l'indicatore di sintesi della redditività aziendale. Esprime la capacità dell'impresa di remunerare le risorse finanziarie impegnate nella gestione aziendale a prescindere dalla struttura finanziaria dell'impresa.
Return on sales (ROS)	1,88%	3,21%	1,66%	Reddito operativo/Ricavi: esprime sinteticamente la redditività della gestione caratteristica.
Altri indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	1,35	1,57	1,94	Ricavi/Capitale investito: misura la velocità con la quale il capitale investito in azienda si converte in ricavi
Indice di indebitamento netto (<i>Debt/Equity</i>) = Rapporto tra PFN e Capitale Proprio	0,16	0,07	-0,15	Eccedenza di indebitamento netto in relazione alle fonti con vincolo di proprietà. Al crescere dell'indicatore peggiora, a parità di tutte le altre condizioni, la solidità aziendale.
Indice di copertura finanziaria degli investimenti = Rapporto tra PFN e Vendite	0,05	0,03	- 0,06	Quota di finanziamento degli asset con indebitamento finanziario netto. L'indice può assumere un valore massimo pari ad 1, esprimendo il caso in cui il complesso degli investimenti effettuati dall'impresa è finanziato facendo ricorso al debito finanziario.
Indice di ritorno delle vendite = Rapporto tra PFN e EBITDA	0,47	0,17	-0,39	Valutazione della sostenibilità del debito aziendale in base al cash flow lordo prodotto dalla gestione. È importante che l'indicatore assuma valori contenuti in termini assoluti: in questo caso si metterebbe in evidenza una sostanziale capacità dell'azienda a sostenere il rimborso dei debiti finanziari indicati nella PFN
Rapporto oneri finanziari su MOL	0,02	0,01	0,02	È un indicatore di onerosità che mostra l'assorbimento dei ricavi prodotti dagli oneri finanziari. Valori auspicabili dovranno essere contenuti, e certamente lontani dall'unità, per mostrare una situazione di normalità strutturale. Valori molto elevati sono un indice di debolezza finanziaria dell'azienda in quanto il reddito prodotto dalle vendite viene largamente assorbito per il ripianamento del capitale di terzi.

Il DSCR (*debt service coverage ratio*)

La Società ha individuato il DSCR come indicatore per l'analisi prospettica.

Il DSCR, nella versione più semplificata, è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di tale indice superiori ad uno, denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi, valori inferiori ad uno la relativa incapacità.

Il DSCR è utilizzabile solo in presenza di dati prognostici non ritenuti inaffidabili dagli organi di controllo secondo il loro giudizio professionale.

La stima del dato prognostico è compito dell'organo amministrativo delegato, attraverso il ricorso agli adeguati assetti.

La società ha installato nei primi mesi del 2023 un software per la gestione della tesoreria e per l'elaborazione del DSCR.

Il DSCR è un indicatore previsionale. Il valore dell'indice calcolato alla data di redazione della presente relazione che ha come orizzonte temporale il periodo 01/04/2024 – 30/09/2024 è indicato nella seguente tabella:

	Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	3,72788

Il valore risulta abbondantemente superiore all'unità.

9.1.2. Valutazione dei risultati.

Gli indicatori evidenziano:

- Una leggera diminuzione del livello di redditività che negli ultimi tre anni aveva mantenuto un trend crescente. Il Margine operativo lordo (EBITDA), il Risultato operativo (EBIT) si mantengono comunque a livelli soddisfacenti.
- Una struttura delle fonti e degli impieghi che mostra un rafforzamento rispetto ai precedenti esercizi e che appare abbastanza equilibrata.
- Una struttura finanziaria in miglioramento anche se rimane ancora debole in quanto l'indice di liquidità negli ultimi tre esercizi permane al di sotto del valore considerato fisiologico che è pari a 1.
- Un discreto livello di autonomia finanziaria.
- Un sufficiente livello di capitalizzazione che presenta un patrimonio netto adeguato rispetto alle fonti durevoli.

Dall'analisi degli indicatori emerge un quadro economico e finanziario di stabilità anche in relazione agli investimenti effettuati.

10. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
-----------------------	---------	--------------------	-----------------------------------

Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato - regolamento acquisti in economia - regolamento per il reclutamento del personale	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società ha implementato - un sistema di controllo di gestione	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

Schio, 18/03/2024

L'amministratore Unico
Ing. Laura Locci